
Domanda di iniziativa popolare legislativa generica

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 25 aprile 2014, è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa generica:

«Introduzione del divieto di soppressione degli animali da compagnia sani»

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e 116 segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa iniziativa chiedono di varare un articolo di Legge che proibisca la soppressione di animali da compagnia sani e che questa venga applicata nelle strutture private (abitazioni e veterinari), quanto nelle protezioni degli animali sussidiate dallo Stato.

Per quanto riguarda gli animali ritenuti «pericolosi» per sé stessi o per gli altri, dovrà essere valutato il singolo caso.

Attualmente, in Svizzera è possibile sopprimere un animale da compagnia* anche se questo è totalmente sano. I proprietari possono decidere la sorte del loro animale poiché non esiste una legge che ponga un veto a questa pratica. Ovviamente, il veterinario interpellato allo scopo può rifiutarsi, ma il proprietario ha comunque la facoltà di recarsi da un altro maggiormente disposto a perpetrare l'eutanasia all'animale.

La Legge federale sulla protezione degli animali (455 – LPAn), al Capitolo 5, art. 26.1.e cita che «è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda nell'intento di disfarsene».

I promotori ritengono che chiunque si rechi, ad esempio, dal veterinario con l'intento di sopprimere il proprio animale sano è intenzionato a *disfarsene* e l'introduzione di un articolo di legge che vieti questa pratica sia fondamentale per il rispetto della vita in generale. È giunto il momento di raggiungere un importante traguardo in merito ai diritti animali.

*OPAn (455.1) Art. 2.2.b

Animali da compagnia: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia.

Promotori dell'iniziativa sono: Sara Pettinaroli, Agno - Daniela Pellegrinelli, Mugena - Rita Moretti, Bioggio - Patrick Sarbach, Mugena - Michelle Mondani, Magliaso.

Essi sono autorizzati a ritirare incondizionatamente questa iniziativa ai sensi dell'art. 118 della Legge sull'esercizio dei diritti politici 7 ottobre 1998.

Rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 116 cpv. 2 della LEDP è designata la signora Sara Pettinaroli, via Campagna 12, 6982 Agno

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

30 aprile 2014 – 30 giugno 2014.

Bellinzona, 29 aprile 2014

Cancelleria dello Stato